

Rep. n.

**CONTRATTO DI CESSIONE DI MATERIALE CARTACEO E DI BENI MOBILI,
PREVIO RITIRO IN SITO ED AL PIANO, DICHIARATI FUORI USO (CARTA DA
MACERO, MOBILI, R.A.E.E. E MATERIALE PLASTICO) PRESSO LE SEDI DELLE
DIREZIONI CENTRALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER TRIENNIO**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ duemiladiciassette in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, _____, Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:

- _____, _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, al Viale Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita Iva: 06363391001, giusta delega del Direttore _____ e prot. n. _____ che qui si allega _____;

- _____, _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____ della _____ (di seguito, anche "Assicuratore" o "Società"), con sede legale in _____, alla Via _____; partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: _____; capitale sociale versato € _____, aggiudicataria del/i lotto/i n. _____.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue:

Premesso che:

- l'Agenzia delle Entrate, nell'esercizio della sua attività istituzionale, produce quantitativi di materiale cartaceo, di plastica e di rifiuti speciali non pericolosi che devono necessariamente essere raccolti e riciclati nei siti e con le modalità adeguate;
- l'Agenzia ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'operatore cui affidare il servizio *de quo*;
- all'esito della procedura indetta con il criterio del massimo rialzo di cui agli artt.37 e 73, comma 1, lett. c) R.D.827/1924,è risultato il miglior offerente;

- le parti convengono che gli atti della procedura (quali il Disciplinare di gara, il Capitolato descrittivo e prestazionale, l'offerta economica) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono qui interamente recepiti; si intende integralmente recepito anche il Patto di Integrità, sottoscritto dalla Società.

Art. 1 - OGGETTO

L'Agenzia delle Entrate (d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente "Agenzia" o il "Cedente") cede a titolo oneroso il materiale cartaceo e i beni mobili dichiarati "fuori uso" prodotti dalle Direzioni Centrali nel triennio 2018-2020.

L'Agenzia delle Entrate affida alla Società, che accetta, le seguenti attività (CER 20.01.01, CER 20.03.07, CER 20.01.39, CER 20.01.36 e CER 20.01.35):

- servizio di raccolta, ritiro e avvio al riciclo del materiale cartaceo degli Uffici Centrali dell'Agenzia siti tutti in Roma;
- servizio ordinario di raccolta, ritiro e avvio al riciclo di materiali plastici (quest'ultima raccolta separatamente in appositi container) degli Uffici siti in Roma;
- servizio di raccolta, ritiro e smaltimento di materiali R.A.E.E. e di mobilio prodotti presso le sedi di Roma, ossia, legno, polistirolo e plastica.

Gli Uffici centrali dell'Agenzia su indicati sono ubicati presso i seguenti indirizzi:

- Via Giorgione 159 - 00147 Roma;
- Via Cristoforo Colombo 426 C/D - 00145 Roma;
- Largo Leopardi 5 - 00185 Roma;
- Via Licini 12 - 00155 Roma.

Il servizio dovrà essere articolato nel seguente modo:

- conferimento in comodato d'uso di container per la raccolta dei rifiuti di carta e di plastica in tutte le sedi indicate nel capitolato tecnico prestazionale e sopra riportate (tranne che per la sede di largo Leopardi, dove la raccolta deve essere effettuata tramite sacchi);
- ritiro, comprensivo delle operazioni di carico e scarico, dei materiali;
- trasporto dei materiali cartacei, in legno, plastica e R.A.E.E. dai locali dell'Agenzia al luogo dove avverrà l'avvio del riciclo. A tal fine l'aggiudicatario ha indicato.....;
- trasmissione tempestiva dei verbali sulle quantità avviate a riciclo nell'anno, e relativa documentazione a supporto, al fine di consentire all'Agenzia di ottenere le agevolazioni ambientali previste (esempio, tassa sui rifiuti).

I container così come le eventuali attrezzature e le piattaforme impiegate nelle attività devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

L'Aggiudicatario riceverà la comunicazione di cessione dei beni mobili dichiarati fuori uso tramite posta elettronica e dovrà ottemperare al ritiro entro e non oltre 10 giorni lavorativi di tali beni, per ciascun ordinativo.

Del conferimento dei beni mobili ceduti dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto congiuntamente da un funzionario dell'Ufficio Immobili e servizi tecnici – Settore Logistica e Fornitori e dal Responsabile del Contratto.

Le attività oggetto di ritiro dei beni fuori uso ceduti saranno svolte, salvo casi eccezionali, nei giorni e negli orari di apertura delle sedi dell'Agenzia.

L'Aggiudicatario comunicherà all'Ufficio Immobili e servizi tecnici – Settore Logistica e Fornitori entro le ore 16:00 del giorno antecedente a quello concordato per il ritiro i nominativi delle persone che intenderà impiegare ed il numero di targa del veicolo che sarà utilizzato per le operazioni di trasporto che dovranno essere autorizzate ad entrare nei locali dell'Agenzia.

La società affidataria dovrà comprovare sia il trasporto dei rifiuti cartacei sia quello della plastica dai locali dell'Agenzia al luogo dove avverrà l'avvio del riciclo, sia la distruzione dei rifiuti cartacei, attraverso la redazione di appositi verbali che costituiranno prova del buon esito degli adempimenti in questione.

Le prestazioni su indicate saranno soggette alla piena osservanza di tutte le condizioni contenute nelle normative vigenti all'atto dell'affidamento o che, nel corso di esso dovessero venire emanate, o che abbiano, comunque, applicabilità durante il periodo contrattuale, compresi i regolamenti e le consuetudini regionali e comunali valevoli nel luogo ove vengono esplicitate le attività prescritte.

Nel caso di smaltimento di materiale cartaceo, l'Aggiudicatario si impegna inoltre a rilasciare attestazione di avvenuta smaltimento mediante processo di distruzione/riciclo certificato trasmessa mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate – DC Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e Fornitori – Ufficio Immobili e Servizi Tecnici, entro e non oltre 10 giorni lavorativi a partire dalla data di conferimento. L'Aggiudicatario si impegna ad effettuare tutte le operazioni di raccolta, trasporto e conferimento della quota parte di rifiuto definito come carta da macero anche all'eventuale presenza di funzionari dell'Agenzia, che deve comunque essere preventivamente comunicata in forma scritta ed in tempo utile al cessionario. Il materiale cartaceo sarà posto nei container a cura di personale dell'Agenzia.

Per lo smaltimento del mobilio, sarà cura dell'aggiudicataria procedere alla movimentazione degli stessi dal luogo di custodia al container/mezzo di trasporto.

Tutti i servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, igiene, sanità e sicurezza per il personale adibito alle operazioni.

Inoltre, tutte le attività dovranno essere espletate in conformità alla normativa vigente ed alle eventuali future modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati.

Art. 2 - DURATA, IMPORTO E RECESSO

Il presente contratto ha la durata di tre anni con decorrenza dalla sottoscrizione.

Si precisa che la stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo immediato di attivazione del servizio e che, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno soltanto in seguito all'emanazione dei singoli ordinativi.

L'Agenzia, dalla stipula e senza necessità di motivazione alcuna, potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione scritta, da inviarsi almeno trenta giorni prima, senza bisogno di messa in mora e senza da

ciò – in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia.

È fatto salvo quanto dovuto per i servizi effettivamente eseguiti fino alla data del recesso.

Art. 3 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Per le attività di ritiro e smaltimento dei materiali verranno corrisposti all’Agenzia i seguenti corrispettivi:

-, netto IVA,
- netto IVA
- netto IVA
- netto IVA

da corrispondere sulla base di consuntivi delle prestazioni effettuate.

Ai fini dell’applicazione del corrispettivo contrattuale farà fede la risultanza della pesatura dei documenti da macerare. La pesatura potrà avvenire alla presenza di un rappresentante dell’Agenzia.

I corrispettivi sopra indicati sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale, anche in caso di variazione di sedi all’interno del Comune di Roma.

Al fine di consentire all’Agenzia l’emissione di una fattura cumulativa mensile il formulario dovrà essere integrato con una numerazione progressiva univoca per l’anno e per tutte le cessioni effettuate dall’Agenzia per tale contratto (es. Direzioni Centrali/2018/1) e dovrà altresì riportare nel campo annotazioni il riferimento espresso al DM 15/11/1975 (es. Cessione con prezzo da determinarsi ai sensi del DM 15/11/1975).

Entro il terzo giorno dal trasporto, dovrà essere comunicata la pesatura riportata nella quarta copia del FIR.

Entro i primi giorni del mese successivo a ciascuna cessione (o gruppo di cessioni) l’Ufficio Immobili e Servizi tecnici trasmetterà i “progetti fattura” all’Ufficio Adempimenti fiscali per l’emissione delle fatture.

Ai sensi dell’art. 74, comma 7 del DPR 633/1972, la fattura, emessa del cedente senza addebito dell’imposta, recherà l’annotazione “inversione contabile” con i conseguenti oneri fiscali a carico del cessionario.

Il pagamento dell’importo in fattura dovrà avvenire a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della stessa, mediante bonifico bancario sul conto intestato all’Agenzia delle Entrate:

L’attività di smaltimento/avvio a riciclo, per ciascun conferimento, si ritiene perfezionata al ricevimento della 4° copia del “Formulario di identificazione Rifiuti” (FIR).

La Società indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto:

Art. 4 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e smi, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 e smi, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge, la Società indica il seguente conto dedicato:

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Art. 5 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La Società prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche ed integrazioni.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 6 - TERMINI, OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna a dedicare ai servizi oggetto del presente contratto proprio personale qualificato, in misura idonea e commisurata all'entità del servizio stesso e, comunque, atta a garantire uno svolgimento rapido ed efficiente.

La Società dovrà effettuare le operazioni contrattuali relative al servizio ordinario entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla chiamata inoltrata dall'Agenzia per iscritto, anche a mezzo fax, o per via telematica a mezzo e-mail.

Resta, inoltre, inteso che l'Agenzia è estranea ai rapporti contrattuali tra la Società ed eventuali subfornitori.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa azione e/o diritto dagli stessi avanzati con riferimento ai servizi resi all'Agenzia medesima.

Art. 7 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

La Società, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali, deve incaricare un Responsabile del servizio, il cui nominativo deve essere comunicato all'Agenzia prima dell'inizio delle attività.

Al Responsabile del servizio compete la direzione dei propri uomini e la cura dell'organizzazione e della disciplina del servizio, nonché il mantenimento dei rapporti operativi con l'Agenzia e la tenuta dei documenti afferenti al servizio.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nulla escluso e/o eccettuato, s'intende compreso e compensato nei corrispettivi di cui all'articolo 3.

Art. 8 - PERSONALE DI SERVIZIO

Il personale della Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica, opportunamente istruito ed in possesso di tutti i necessari requisiti di moralità e riservatezza.

Il personale addetto dovrà essere dotato di idonei indumenti di lavoro sui quali dovrà essere riportato sia il nominativo dell'impresa che quello dell'addetto.

L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di allontanare il personale della Società non ritenuto idoneo dal luogo di lavoro. La Società dovrà immediatamente, senza eccezione alcuna, procedere alla sostituzione.

La Società è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia delle maestranze, siano causati a persone e/o cose.

In considerazione della particolarità del servizio espletato, la Società è tenuta alla segretezza di eventuali informazioni di cui dovesse venire in possesso ed in forza delle vigenti disposizioni di legge è tenuta a prescrivere a tutti i propri dipendenti o addetti che comunque collaborino all'espletamento delle attività, la rigorosa osservanza del segreto d'ufficio.

Art. 9 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le operazioni relative alla distruzione e riciclo degli atti cartacei che contengono dati riservati saranno segnalate alla Società che dovrà effettuare la lavorazione con modalità di triturazione idonea, alla presenza di un funzionario dell'Agenzia.

All'atto della macerazione verrà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale attestante l'avvenuta triturazione nel rispetto delle normative vigenti.

In tale ipotesi, la Società dovrà comunicare all'Agenzia, con un preavviso minimo di tre giorni, la data in cui si effettueranno le operazioni di triturazione e macero.

L'aggiudicatario, in ogni caso, dovrà immediatamente comunicare qualsiasi cambio di destinazione del materiale acquistato.

L'Agenzia si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte della Società di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Agenzia, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni non proceda secondo quanto stabilito contrattualmente dalle parti, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale la Società dovrà attenersi alle prescrizioni e ordini che verranno impartiti. Nel caso di violazione dei suddetti obblighi, trascorso inutilmente il termine fissato per conformarsi a

quanto stabilito, l’Agenzia avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto, salvo il diritto dell’Agenzia di chiedere il risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal codice civile.

Art. 10 -VIGILANZA SULL’ESECUZIONE CONTRATTUALE

L’esecuzione delle attività stabilite nel presente contratto deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell’arte.

Art. 11 -VERIFICHE E PENALI

L’Agenzia si riserva la facoltà di eseguire ispezioni e verifiche per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

La Società è tenuta a fornire la necessaria assistenza alle visite di controllo da eseguirsi a norma delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, imputabile alla Società, si applica, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni, una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale.

L’irrogazione delle penali non esclude il diritto dell’Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito né esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per la Società di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, escluse le ipotesi di forza maggiore e caso fortuito.

Art . 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Agenzia ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza e manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge su: riservatezza dei dati, prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- perdita o difetto delle condizioni di accesso alle pubbliche gare previste dall’art. 80 D.lgs. n. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto, sorge per l’Agenzia il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo in danno dell’impresa inadempiente.

L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove

questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, a pena di nullità dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 15 - CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

La Società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia, trasmettendo all'Ufficio Gare e Contenzioso tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.

L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.

Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

ART. 18 -TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali, conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto, saranno oggetto di trattamento informatico o manuale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto.

ART. 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico della Società.

I componenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47 ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica è stato da me Ufficiale Rogante letto ai componenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa

_____ pagine di _____ mezzi fogli ed è stato scritto a macchina
da persona di mia fiducia e da me.

Per il dirigente *ad interim* Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
Firmato digitalmente

LA SOCIETÀ

Firmato digitalmente

Il documento in originale è archiviato presso l'Ufficio emittente